



Bruxelles, 12.5.2023  
COM(2023) 248 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**che raccoglie dati specifici relativi ai conti di pagamento provenienti dagli Stati membri,  
come previsto dall'articolo 27 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e  
del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento,  
sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento  
con caratteristiche di base**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RISPETTO DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 .....</b>	<b>2</b>
<b>3. RISPETTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DI ASSICURARE L'ESISTENZA DI SITI INTERNET DI CONFRONTO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. NUMERO DI CONTI DI PAGAMENTO TRASFERITI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI TRASFERIMENTO CHE SONO STATE RESPINTE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. NUMERO DI ENTI CREDITIZI CHE OFFRONO CONTI DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE, NUMERO DI TALI CONTI APERTI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE CHE SONO STATE RESPINTE.....</b>	<b>9</b>
<b>6. CONCLUSIONI .....</b>	<b>14</b>

## **1. INTRODUZIONE**

La direttiva sui conti di pagamento (la "direttiva")<sup>1</sup> è entrata in vigore nel settembre 2014. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 18 settembre 2016. A norma dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione è tenuta a preparare una relazione (per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni) contenente le seguenti informazioni:

1. il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 4, 5 e 6;
2. il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di assicurare l'esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell'articolo 7;
3. il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;
4. il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base (PABF), il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.

Come indicato all'articolo 27, la relazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Tuttavia i dati ricevuti e comunicati presentano alcune lacune (ad esempio quando in uno Stato membro tali informazioni non erano disponibili). È inoltre possibile che i metodi e le fonti per la raccolta dei dati siano stati diversi da uno Stato membro all'altro, rendendo potenzialmente difficile il confronto e la valutazione dei dati.

Si tratta della prima relazione ai sensi dell'articolo 27<sup>2</sup> relativa al periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Oltre a tale relazione, la Commissione ha adottato contestualmente la relazione sull'applicazione della direttiva, prevista dall'articolo 28.

## **2. RISPETTO DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6**

Il capo II della direttiva stabilisce norme sulla comparabilità delle spese collegate al conto di pagamento. Come disposto nei considerando, il capo II persegue due obiettivi: migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio, garantendo nel contempo che i consumatori possano comprendere le spese in modo da poter confrontare le offerte ed effettuare una scelta consapevole.

Il primo passo verso il conseguimento di questi due obiettivi consiste nella definizione della terminologia standardizzata di cui all'articolo 3 della direttiva. Un approccio integrato e graduale ha portato gli Stati membri a disporre ora di un elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'addebito di spese. Tale terminologia standardizzata costituisce inoltre la base su cui si fondano gli altri articoli del capo II, in

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

<sup>2</sup> Si è reso necessario rimandare tale relazione in parte anche per garantire la disponibilità dei dati pertinenti, dal momento che la maggior parte degli Stati membri ha recepito in ritardo la direttiva. Inoltre gli atti delegati (norme tecniche di attuazione e norme tecniche di regolamentazione), che sono fondamentali per l'attuazione degli obblighi di trasparenza della direttiva, sono stati soggetti a ritardi e sono diventati applicabili solo nell'ottobre 2018.

quanto i prestatori di servizi di pagamento, per conformarsi ai rispettivi articoli del capo II, devono utilizzare la terminologia standardizzata concordata.

In linea con l'articolo 27 della direttiva, gli Stati membri hanno fornito le informazioni che seguono in merito al livello di rispetto degli articoli 4, 5 e 6 da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

**a) Articolo 4 (Documento informativo sulle spese e glossario)**

L'articolo 4 della direttiva stabilisce che, "in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento [forniscono] al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati" e "le spese corrispondenti a ciascun servizio" offerto dal prestatore. Mediante un regolamento di esecuzione<sup>3</sup>, l'articolo 4 stabilisce altresì disposizioni precise sull'effettiva presentazione del documento informativo sulle spese e obbliga i prestatori di servizi di pagamento a mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati e le relative definizioni. L'articolo 4 impone inoltre ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Ciò deve avvenire in formato elettronico sui siti Internet dei prestatori di servizi di pagamento e nei loro locali. Tale disposizione impone ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione il documento informativo sulle spese e il glossario anche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.

Per quanto riguarda il **livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di fornire ai consumatori in tempo utile il documento informativo sulle spese (articolo 4, paragrafo 1)**, dal quadro generale emerge che i prestatori ottemperano a tale obbligo. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, il che indica una generale conformità da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, FR, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, RO, SK, FI).

Per quanto riguarda il **livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati (articolo 4, paragrafo 4)**, il quadro generale indica la conformità da parte dei prestatori. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, da cui si evince un generale rispetto dell'obbligo da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SK, FI).

Per quanto riguarda il **livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori (e dei non clienti) in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario sui loro siti Internet e nei loro locali (articolo 4, paragrafo 5)**, dal quadro generale emerge che i prestatori rispettano tale obbligo. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, da cui si evince un generale rispetto dell'obbligo da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SK, FI).

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2017/6456, GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 37).

#### **b) Articolo 5 (Riepilogo delle spese)**

L'articolo 5 della direttiva stabilisce l'obbligo di fornire un riepilogo delle spese. In linea con tale disposizione, la Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione<sup>4</sup> che stabilisce il formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune. L'articolo 5 prevede che i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute per i servizi collegati al conto di pagamento.

Per quanto riguarda il **livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute (articolo 5, paragrafo 1), il quadro generale indica la conformità da parte dei prestatori.** È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (AT, SI) o dal fatto che non sono prevenuti reclami, da cui si evince una generale conformità da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, SK, FI).

La maggior parte degli Stati membri ha informato la Commissione di **non aver adottato azioni esecutive sulla base di violazioni dell'articolo 5. Alcuni Stati membri** (DE, IE, FR, HU, NL) hanno segnalato problemi iniziali attorno alla data di attuazione. In questi casi sono state emesse diffide a tutela dei consumatori nei confronti dei prestatori di servizi interessati, invitandoli a rispettare senza indugio quanto prescritto dalla legge. L'Irlanda ha spiegato che, sebbene alcuni istituti di credito al dettaglio abbiano avuto difficoltà a rispettare il termine del 31 ottobre 2019 a causa di vincoli di sistema/informatici, sono state adottate soluzioni temporanee e correzioni del sistema che hanno permesso finora di non dover intraprendere azioni esecutive. I Paesi Bassi hanno spiegato di aver scelto di avviare un dialogo informale con i prestatori di servizi di pagamento (non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva formale). Nel 2019 il Portogallo ha emesso 227 ordini specifici nei confronti di 115 prestatori di servizi di pagamento a causa del mancato rispetto dell'articolo 5; le irregolarità e le inadempienze rilevate si riferivano principalmente alle norme applicabili alla presentazione del riepilogo delle spese e ai relativi modelli e requisiti di compilazione. La Cechia ha spiegato che, nel 2019, la succursale di una banca estera non ha fornito ai consumatori il riepilogo delle spese entro la fine di febbraio a causa di difficoltà tecniche. All'inizio di luglio, durante l'indagine svolta dalla Banca nazionale ceca, il riepilogo è stato inviato a tutti i clienti della succursale interessata.

#### **c) Articolo 6 (Informazione ai consumatori)**

L'articolo 6 della direttiva impone ai prestatori di servizi di pagamento di utilizzare per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, ove applicabili, i termini standardizzati. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, a condizione che tali marchi commerciali siano utilizzati quale designazione secondaria di detti servizi.

---

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2017/6453, GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 26).

Per quanto riguarda il **livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di utilizzare per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing i termini standardizzati (articolo 6, paragrafo 1), i prestatori sembrano generalmente conformi.** È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (CY) o dall'assenza di reclami (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, FR, HR, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SI, SK, FI). Cipro ha dichiarato che dai risultati dell'indagine risultava che solo due banche avevano dichiarato che i lavori erano ancora in corso e prevedevano di conformarsi pienamente ai requisiti di cui all'articolo 6 entro la fine del 2022.

Per quanto riguarda **la frequenza con cui i prestatori di servizi di pagamento includono i loro marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, il quadro generale indica che molto spesso i prestatori includono il marchio commerciale.**

Per quanto riguarda le informazioni relative a **eventuali azioni esecutive sulla base di violazioni dell'articolo 6 della direttiva, tutti gli Stati membri che hanno risposto a questa domanda hanno dichiarato che non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva.** La Francia ha dichiarato di aver riscontrato lievi anomalie (ad esempio l'uso di termini non standardizzati o di termini differenti per lo stesso servizio in documenti diversi, ecc.), che possono creare confusione presso i clienti. Non sono state però imposte sanzioni, in quanto tali infrazioni sono state considerate non sostanziali.

### **3. RISPETTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DI ASSICURARE L'ESISTENZA DI SITI INTERNET DI CONFRONTO**

L'articolo 7 della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento almeno per i servizi compresi nell'elenco nazionale dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'applicazione di spese. L'articolo dispone inoltre che il sito Internet di confronto può essere gestito da un operatore privato o da un'autorità pubblica e che sia gestito in modo indipendente. Il sito deve inoltre indicare il proprietario, definire criteri chiari e oggettivi su cui si basa il raffronto, utilizzare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità, essere aggiornato, coprire una parte significativa del mercato, e fornire una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.

A gennaio 2021 quasi tutti gli Stati membri<sup>5</sup> disponevano di almeno un sito Internet di confronto operativo, come disposto dall'articolo 7. La stragrande maggioranza degli Stati membri ha affidato l'istituzione e il successivo aggiornamento della tabella a un'autorità pubblica<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda la Germania, la Commissione segue da vicino la situazione dopo che il sito Internet di confronto tedesco è stato oggetto di un'ingiunzione presentata da un'associazione locale di consumatori.

<sup>6</sup> In Cechia, Germania e Paesi Bassi i rispettivi siti Internet di confronto sono gestiti da un operatore privato. La Polonia dispone di due siti Internet di confronto, uno dei quali gestito privatamente, entrambi conformi. Gli altri Stati membri dispongono di siti Internet di confronto gestiti da un'autorità pubblica.

#### **4. NUMERO DI CONTI DI PAGAMENTO TRASFERITI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI TRASFERIMENTO CHE SONO STATE RESPINTE**

##### **a) Conti di pagamento trasferiti**

Al fine di agevolare il trasferimento del conto di pagamento, l'articolo 10 della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i prestatori di servizi di pagamento forniscano un servizio di trasferimento rapido e chiaro all'interno dello Stato membro.

La tabella riportata di seguito presenta le informazioni fornite dagli Stati membri in merito al numero di conti di pagamento trasferiti tra il 2016 e il 2021. Non tutte le informazioni sono disponibili in tutti gli Stati membri, pertanto la tabella presenta alcune lacune. In particolare, i dati relativi al 2021 non erano ancora disponibili per tutti gli Stati membri al momento della raccolta. Analogamente, alla luce del ritardo nel recepimento registrato in alcuni Stati membri, è possibile che nel 2016 o nel 2017 non fosse disponibile un servizio di trasferimento o non siano stati raccolti i dati relativi a quegli anni. Inoltre, in alcuni Stati membri i dati non sono sempre stati raccolti su base annuale, bensì in relazione a un periodo più lungo.

I dati forniti potrebbero altresì non essere pienamente comparabili a causa dei diversi metodi di raccolta dei dati. Ad esempio, in alcuni Stati membri gli enti creditizi sono tenuti a segnalare i dati periodicamente (o su base ad hoc), mentre in altri Stati membri i dati possono essere raccolti solo su base volontaria o solo da un campione di enti creditizi. Oltre a ciò, in alcuni casi i dati forniti da alcuni Stati membri per il 2016 possono includere trasferimenti avvenuti durante quell'anno nei mesi precedenti l'entrata in vigore della direttiva (ad esempio se in tali Stati membri esisteva già un servizio di trasferimento analogo prima dell'attuazione della direttiva). Per tutti questi motivi è difficile trarre conclusioni chiare.

**Tabella 1 - Numero di trasferimenti per anno<sup>7</sup>**

Paese	Numero di trasferimenti effettuati ogni anno						Totale
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Belgio	44 960	37 873	69 868	68 504	71 149	84 699	377 053
Bulgaria	0	3	0	2	2	0	7
Cechia		61 418	74 458	89 412	75 107	75 636	376 031
Danimarca	184 674	189 643	188 204	190 402	199 334	205 582	1 157 839
Germania		755 000		467 549			1 222 549
Estonia		179		362			541
Irlanda	1 421	5 221	4 440	6 668	2 369		20 119
Grecia		0	0	2	1	4	7
Spagna			177	2 928	24 903		28 008
Francia		1 106 000	1 214 000	1 361 000	1 251 000	1 387 000	6 319 000
Croazia		70	2 026	3 943	1 676	2 766	10 481
Italia	54 276	96 628	129 740	148 653	150 956	210 280	790 533
Cipro		0	0	3	6	6	15
Lettonia		0	0	66	32	103	201
Lituania		274	259	1 334	944	900	3 711
Lussemburgo		251	477	477	519	507	2 231
Ungheria	22	1 616	1 069	1 386	2 332	2 021	8 446
Malta				0	0	0	0
Paesi Bassi	77 473	67 345	90 798	60 529	51 376	42 043	389 564
Austria		127 465	97 364	119 097	110 259	97 911	552 096
Polonia	32 168	34 206	34 206	49 824	22 674	12 579	185 657
Portogallo			22	12	40	45	119
Romania			42	56			98
Slovenia		3 114	8 215	10 777	10 502	10 584	43 192
Slovacchia	9 606	10 896	5 436	56 508	31 659	53 126	167 231
Finlandia		23 045	41 277	27 264	25 067		116 653
Svezia							
<b>Totale</b>	<b>512 457</b>	<b>2 196 617</b>	<b>2 177 926</b>	<b>2 666 577</b>	<b>2 032 013</b>	<b>2 185 792</b>	<b>11 771 382</b>

Sulla base dei dati disponibili, la tabella mostra significative differenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno registrato un numero significativo di trasferimenti (ad esempio la Danimarca o la Francia) e, in alcuni casi, anche una tendenza all'aumento; tuttavia, in altri paesi (ad esempio in Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo o Romania) i dati indicano livelli di trasferimento molto bassi<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> I dati dell'Estonia si riferiscono al periodo che va dal 10.1.2017 al 31.7.2018 e dall'1.8.2018 al 31.7.2020. I dati della Germania si riferiscono al periodo compreso tra il 18.9.2016 e il 30.6.2018 e al 2019. Per il calcolo del numero totale annuale di trasferimenti, i dati raccolti per un periodo superiore a un anno (ad esempio in Estonia e Germania) sono stati distribuiti proporzionalmente tra i singoli anni.

<sup>8</sup> Il livello di trasferimento può dipendere da una serie di fattori diversi. Ad esempio, il servizio di trasferimento si applica al conto di pagamento ma non agli altri prodotti finanziari (ad esempio mutui ipotecari e investimenti) a cui può essere collegato. Inoltre è possibile che i consumatori abbiano solo una conoscenza limitata dell'esistenza del servizio e non siano sempre informati al riguardo, o siano addirittura dissuasi dall'utilizzarlo. Altri possibili ragioni del basso livello di trasferimento includono la mancanza di alfabetizzazione finanziaria e l'idea preconcepita che il trasferimento comporterebbe solo risparmi limitati, il

## b) Numero (e percentuale) di domande di trasferimento respinte

Gli Stati membri hanno fornito le informazioni riportate nella tabella di seguito relative al numero di domande di trasferimento che sono state respinte nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Le percentuali sono state calcolate considerando il numero di trasferimenti effettuati e il numero delle domande di trasferimento che sono state respinte in percentuale rispetto alle domande totali<sup>9</sup>. Analogamente a quanto detto sopra, le informazioni sul numero delle domande di trasferimento respinte sono incomplete. In alcuni Stati membri i dati sulle domande respinte non vengono neppure raccolti. I dati forniti potrebbero inoltre non essere del tutto comparabili a causa delle differenze tra i metodi di raccolta dei dati utilizzati dagli Stati membri.

**Tabella 2 - Numero e percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte<sup>10</sup>**

Paese	Numero di domande di trasferimento respinte ogni anno e percentuale di domande respinte												Totale	% Totale
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%		
Belgio									5 857	7,61 %	5 909	6,52 %	11 766	3,03 %
Bulgaria	0	-	0	0 %	0	-	0	0 %	0	0 %	0	-	0	0 %
Cechia			3 956	6,05 %	3 675	4,70 %	5 956	6,25 %	5 709	7,06 %			19 296	4,88 %
Danimarca														
Germania			9 500			1,24 %	9 309	1,95 %					18 809	1,52 %
Estonia				0 %				25 %						
Irlanda	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %			0	0 %
Grecia			0	-	0	-	0	0 %	0	0 %	1	20 %	1	12,50 %
Spagna					202	53,30 %	1 786	37,89 %	24 677	49,77 %			26 665	48,77 %
Francia							35 386	2,53 %	40 032	3,10 %	38 836	2,72 %	114 254	1,78 %
Croazia			6	7,89 %	147	6,76 %	287	6,78 %	89	5,04 %	132	4,55 %	661	5,93 %
Italia	8 901	14,09 %	11 045	10,26 %	19 446	13,03 %	17 980	10,79 %	18 052	10,68 %	24 336	10,37 %	99 760	11,21 %
Cipro			0	-	0	-	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Lettonia			0	-	0	-	6	8,33 %	3	8,57 %	7	6,36 %	16	7,37 %
Lituania														
Lussemburgo			1	0,40 %	2	0,42 %	3	0,63 %	3	0,57 %	2	0,39 %	11	0,49 %
Ungheria	3	12,00 %	494	23,41 %	304	22,14 %	359	20,57 %	406	14,83 %	370	15,47 %	1 936	18,65 %
Malta							0	-	0	-	0	-	0	-
Paesi Bassi			11 227	14,29 %	11 704	11,42 %	9 058	13,02 %	4 681	8,35 %	4 727	10,11 %	41 397	9,61 %
Austria			53	0,04 %	82	0,08 %	174	0,15 %	97	0,09 %	54	0,06 %	460	0,08 %
Polonia							201	0,40 %	3 786	14,31 %			3 987	2,10 %
Portogallo					4	15,38 %	9	42,86 %	5	11,11 %	6	11,76 %	24	16,78 %
Romania					27	39,13 %	12	17,65 %					39	28,47 %
Slovenia														
Slovacchia	760	7,33 %	773	6,62 %	349	6,03 %	4 727	7,72 %	2 631	7,67 %	4 930	8,49 %	14 170	7,81 %
Finlandia			104	0,45 %	31	0,08 %	15	0,05 %	13	0,05 %			163	0,14 %
Svezia														
<b>Totale</b>	<b>11 021</b>		<b>33 088</b>		<b>38 687</b>		<b>85 268</b>		<b>106 041</b>		<b>79 310</b>		<b>353 415</b>	<b>2,91 %</b>

desiderio di non perdere il proprio numero di conto bancario e il rischio che i pagamenti possano andare perduti. (Cfr. per maggiori dettagli la relazione ai sensi dell'articolo 28).

<sup>9</sup> Non è stato possibile tenere conto delle eventuali domande ritirate (a causa della mancanza di dati in merito).

<sup>10</sup> I dati dell'Estonia si riferiscono al periodo che va dal 10.1.2017 al 31.7.2018 e dall'1.8.2018 al 31.7.2020. I dati della Germania si riferiscono al periodo compreso tra il 18.9.2016 e il 30.6.2018 e al 2019. Per il calcolo del numero totale annuale di trasferimenti, i dati raccolti per un periodo superiore a un anno (ad esempio in Estonia e Germania) sono stati distribuiti proporzionalmente tra i singoli anni.

Il numero delle domande di trasferimento respinte sembra in generale basso. Tuttavia, sembrano esservi notevoli differenze tra i singoli Stati membri, pochi dei quali mostrano un numero elevato di trasferimenti (ad esempio Spagna, Ungheria o Romania). In linea di principio, gli enti creditizi non dovrebbero negare il trasferimento, tuttavia possono rifiutarsi di chiudere un conto di pagamento in caso di obblighi pendenti<sup>11</sup>. Altri casi potrebbero riguardare moduli di domanda di trasferimento incompleti o errati.

## **5. NUMERO DI ENTI CREDITIZI CHE OFFRONO CONTI DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE, NUMERO DI TALI CONTI APERTI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE CHE SONO STATE RESPINTE**

Al fine di promuovere l'inclusione finanziaria, l'articolo 16 della direttiva stabilisce il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base per tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell'UE. I conti di pagamento con caratteristiche di base devono essere offerti ai consumatori da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio.

### **a) Numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base**

Nella maggior parte degli Stati membri, tutti gli enti creditizi che forniscono conti di pagamento standard devono offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. In altri Stati membri (cfr. la tabella riportata di seguito) solo alcuni enti creditizi, vale a dire quelli che soddisfano criteri specifici stabiliti dai singoli Stati membri, sono tenuti a offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, in tutti questi Stati membri gli enti creditizi obbligati sembrano in genere coprire un'ampia quota di mercato in termini di numero di conti di pagamento.

---

<sup>11</sup> L'articolo 10, paragrafo 4, lettera e), della direttiva sui conti di pagamento afferma che il prestatore di servizi di pagamento trasferente deve chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d).

**Tabella 3 - Stati membri<sup>12</sup> in cui solo alcuni enti creditizi offrono conti di pagamento con caratteristiche di base**

Paese	Criteri specifici dello Stato membro per l'offerta di PABF da parte degli enti creditizi	Numero totale di enti creditizi obbligati a offrire PABF (rispetto al numero totale di enti creditizi che forniscono conti di pagamento) e quota di mercato
Grecia	Tutti gli enti creditizi che forniscono servizi di pagamento ai consumatori, ad eccezione degli enti creditizi che forniscono conti di pagamento esclusivamente online.	12
Croazia	Enti creditizi le cui attività totali, in base al bilancio sottoposto a revisione contabile per l'esercizio precedente, superano i 15 miliardi di HRK.	7 su 21 94 %
Cipro	La Banca centrale di Cipro ha approvato l'esenzione da tale obbligo per tre banche costituite a livello locale.	25 su 28 98,50 %
Lussemburgo	Il prestatore di servizi di pagamento deve disporre di almeno 25 agenzie in Lussemburgo e detenere almeno il 2,5 % dei depositi garantiti.	5 100 %
Malta	Enti creditizi con una rete di cinque o più succursali fisiche.	5 Queste cinque banche detengono la maggioranza della quota di mercato nel paese.
Paesi Bassi	Grandi banche. Le banche partecipanti hanno aderito a tali condizioni con un apposito accordo.	5 circa 85 %
Slovacchia	Banche e succursali di banche estere nella misura in cui forniscono, nell'ambito della propria attività, tutti i servizi bancari collegati a un conto di pagamento con caratteristiche di base.	11

### b) Numero di conti di pagamento con caratteristiche di base

Le informazioni sul numero di conti di pagamento con caratteristiche di base fornite dagli Stati membri e riportate nella tabella che segue non sono complete in relazione a determinati anni. Inoltre, in alcuni Stati membri gli enti creditizi possono non operare distinzioni tra un conto di pagamento standard e un conto di pagamento con caratteristiche di base: in tal caso non esistono dati sui conti di pagamento con caratteristiche di base. Analogamente, le informazioni possono non essere sempre comparabili tra loro a causa di differenze nei metodi di raccolta dei dati. Oltre a ciò, la mancanza di comparabilità è dovuta anche al fatto che, in alcuni Stati membri, solo alcuni enti creditizi offrono conti di pagamento con caratteristiche di base come prodotto specifico, mentre altri enti creditizi non operano distinzioni tra diversi tipi di conti. In tali paesi i dati riguardano quindi solo i conti di pagamento con caratteristiche di base offerti come prodotto specifico. Di conseguenza, è ancora una volta difficile trarre conclusioni definitive.

<sup>12</sup> In Slovacchia sono obbligati solo gli enti creditizi che nell'ambito della loro attività forniscono tutti i servizi bancari collegati a un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori. Ad esempio, non è obbligato l'ente creditizio che fornisce detti servizi solo alla clientela commerciale. Anche alcune banche operanti esclusivamente su Internet, che non dispongono di succursali fisiche, non sono obbligate se non offrono il servizio di prelievo di contanti presso gli sportelli di succursali fisiche di altre banche.

**Tabella 4 - Numero di conti di pagamento con caratteristiche di base<sup>13</sup>**

Numero totale di conti di pagamento con caratteristiche di base aperti ogni anno							
Paese	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Belgio	1 545	1 248	1 867	9 224	9 442		23 326
Bulgaria	76	615	309	335	527	337	2 199
Cechia		39 973	37 155	16 207	7 996		101 331
Danimarca							
Germania		540 500		144 194			684 694
Estonia		144 455		228 567			373 022
Irlanda	9 153	38 847	43 974	47 116	14 410		153 500
Grecia		198 258	286 141	223 640	189 090	196 387	1 093 516
Spagna			7 645	13 831	18 775		40 251
Francia	55 979	60 093	55 979	51 668	36 056	34 594	294 369
Croazia		47	106	175	140	186	654
Italia	10 994	14 304	12 450	12 512	11 251	12 557	74 068
Cipro		429		1 380	38 503	3 636	43 948
Lettonia		142	131	66	85	169	593
Lituania		26 000	7 600	7 100	7 600	5 400	53 700
Lussemburgo		119	32	24	17	15	207
Ungheria							
Malta			36	4 858	6 410	3 196	14 500
Paesi Bassi							
Austria		6 877	4 668	3 545	3 323	4 809	23 222
Polonia				5 774	7 262		13 036
Portogallo	12 736	11 992	17 201	47 587	30 073	25 935	145 524
Romania			2 654	4 203			6 857
Slovenia		72	430	263	252	198	1 215
Slovacchia	1 309	797	872	741	555	546	4 820
Finlandia	54 926	11 032	9 951	11 099	9 749		96 757
Svezia							
<b>Totale</b>	<b>281 843</b>	<b>772 134</b>	<b>677 742</b>	<b>700 778</b>	<b>524 847</b>	<b>287 965</b>	<b>3 245 309</b>

<sup>13</sup> I dati di Cipro si riferiscono al periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 31.5.2018 e agli anni 2019, 2020 e 2021; la maggior parte di essi si riferisce alla riclassificazione dei conti di pagamento di base esistenti nella categoria dei conti di pagamento con caratteristiche di base su iniziativa della banca. I dati dell'Estonia si riferiscono al periodo che va dal 10.1.2017 al 31.7.2018 e dall'1.8.2018 al 31.7.2020. I dati della Germania si riferiscono al periodo compreso tra il 18.9.2016 e il 30.6.2018 e al 2019. Per il calcolo del numero totale annuale di conti di pagamento con caratteristiche di base, i dati raccolti per un periodo superiore a un anno (ad esempio in Estonia e Germania) sono stati distribuiti proporzionalmente tra i singoli anni.

Le informazioni fornite nella tabella mostrano che nel periodo di riferimento è stato aperto un numero notevole di conti di pagamento con caratteristiche di base. Ad esempio, in alcuni degli Stati membri in cui la percentuale della popolazione priva di un conto di pagamento era più elevata (ad esempio Cechia, Cipro, Grecia, Lituania), è stato registrato un tasso di diffusione significativo. In altri paesi (ad esempio Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia e Romania) il tasso di diffusione è stato invece piuttosto basso<sup>14</sup>.

**c) Numero (e percentuale) di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte**

I dati relativi al numero di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base respinte sono stati forniti dagli Stati membri (cfr. la tabella riportata di seguito). Le percentuali sono state calcolate considerando il numero di conti di pagamento con caratteristiche di base aperti e il numero di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base respinte in percentuale rispetto alle domande totali<sup>15</sup>. I dati sono soggetti alle stesse riserve formulate in precedenza: non tutte le informazioni sono disponibili e i dati potrebbero non essere del tutto comparabili.

---

<sup>14</sup> Il numero relativamente basso di conti di pagamento con caratteristiche di base è dovuto a una serie di motivi diversi. In primo luogo la percentuale di persone titolari di un conto bancario era già molto elevata in molti Stati membri al momento dell'adozione della direttiva sui conti di pagamento. In secondo luogo alcuni Stati membri disponevano già di strumenti analoghi. In terzo luogo, dato che i conti standard (compresi quelli gratuiti online) sono facilmente accessibili, i consumatori che hanno accesso a tali conti potrebbero non essere interessati a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Un altro motivo della scarsa diffusione dei conti di pagamento con caratteristiche di base potrebbe essere la mancanza di consapevolezza dei consumatori circa la loro esistenza. (Cfr. per maggiori dettagli la relazione ai sensi dell'articolo 28).

<sup>15</sup> Non sono state prese in considerazione le eventuali domande ritirate (a causa della mancanza di dati in merito).

**Tabella 5 - Numero e percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte<sup>16</sup>**

Numero totale di PABF respinti ogni anno e percentuale di domande di PABF respinte														
Paese	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Totale	% Totale
Belgio	3	0,19 %	0	0 %	0	0 %	2	0,02 %	6	0,06 %			11	0,05 %
Bulgaria	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Cechia			6	0,02 %	26	0,07 %	45	0,28 %	129	1,59 %			206	0,20 %
Danimarca														
Germania			14 600			2,63 %	5 158	3,45 %					19 758	2,80 %
Estonia				2,5 %				2,8 %						
Irlanda	23	0,25 %	17	0,04 %	25	0,06 %	5	0,01 %	2	0,01 %			72	0,05 %
Grecia			0	0 %	0	0 %	143	0,06 %	2 870	1,50 %	1 619	0,82 %	4 632	0,42 %
Spagna					7	0,09 %	986	6,65 %	2 227	10,60 %			3 220	7,41 %
Francia	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %		0 %
Croazia			0	0 %	6	5,36 %	0	0 %	2	1,41 %	0	0 %	8	1,21 %
Italia	224	2,00 %	171	1,18 %	171	1,35 %	237	1,86 %	171	1,50 %	236	1,84 %	1 210	1,61 %
Cipro				1			103	6,95 %	12	1,68 %	68	2,05 %	184	3,09 %
Lettonia			13	8,39 %	60	31,41 %	118	64,13 %	127	59,91 %	22	11,52 %	340	36,44 %
Lituania			3	0,01 %	6	0,08 %	2	0,03 %	0	0 %			11	0,02 %
Lussemburgo			1	0,83 %	0	0 %	4	14,29 %	0	0 %	1	6,25 %	6	2,82 %
Ungheria														
Malta					0	0 %	117	2,35 %	96	1,48 %	68	2,08 %	281	1,90 %
Paesi Bassi														
Austria			131	1,87 %	112	2,34 %	80	2,21 %	81	2,38 %	217	4,32 %	621	2,60 %
Polonia							104	1,77 %	176	2,37 %			280	2,10 %
Portogallo	185	1,43 %	150	1,24 %	265	1,52 %	581	1,21 %	358	1,18 %	315	1,20 %	1 854	1,26 %
Romania					2	0,08 %	0	0 %					2	0,03 %
Slovenia			21	22,58 %	9	2,05 %	12	4,36 %	1	0,40 %	9	4,35 %	52	4,10 %
Slovacchia	4	0,30 %	1	0,13 %	0	0 %	1	0,13 %	2	0,36 %			8	0,17 %
Finlandia			36	0,33 %	22	0,22 %	2	0,02 %	2	0,02 %			62	0,06 %
Svezia														
<b>Totale</b>	<b>4 089</b>		<b>7 850</b>		<b>4 362</b>		<b>7 700</b>		<b>6 262</b>		<b>2 555</b>		<b>32 818</b>	<b>1,00 %</b>

I dati indicano che i tassi di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base respinte sono generalmente molto bassi e che in un numero limitato di Stati membri (ad esempio Bulgaria o Francia) sono pari a zero<sup>17</sup>. Tuttavia, in alcuni Stati membri esiste il tasso di domande respinte è leggermente più elevato, mentre in uno Stato membro (Lettonia) sembra particolarmente elevato.

<sup>16</sup> I dati di Cipro si riferiscono al periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 31.5.2018 e agli anni 2019, 2020 e 2021; le percentuali sono state calcolate sulla base delle nuove domande, senza tener conto di eventuali riclassificazioni o conversioni in conti di pagamento con caratteristiche di base. I dati dell'Estonia si riferiscono al periodo che va dal 10.1.2017 al 31.7.2018 e dall'1.8.2018 al 31.7.2020. I dati della Germania si riferiscono al periodo compreso tra il 18.9.2016 e il 30.6.2018 e al 2019. Per il calcolo del numero totale annuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base respinte, i dati raccolti per un periodo superiore a un anno (ad esempio in Estonia e Germania) sono stati distribuiti proporzionalmente tra i singoli anni. I dati della Lettonia riflettono anche le informazioni relative ai conti di pagamento con caratteristiche di base chiusi su iniziativa del consumatore.

<sup>17</sup> Ad esempio, il tasso di domande respinte in Francia è pari allo 0 %. Tale Stato membro dispone di un meccanismo atto a designare uno specifico ente creditizio affinché fornisca un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori la cui domanda di apertura di tale conto sia stata respinta.

## 6. CONCLUSIONI

Il periodo di riferimento dei dati raccolti e le differenze nei metodi di raccolta dei dati rendono difficile trarre conclusioni definitive sull'impatto della direttiva sul campo. La relazione conferma tuttavia che le principali misure della direttiva, che riguardano la trasparenza e la comparabilità, il servizio di trasferimento e il diritto a un conto di pagamento con caratteristiche di base, sono state in genere tutte attuate.

Pur con le riserve relative alle lacune nei dati e alle differenze nei metodi di raccolta dei dati, questi ultimi sembrano indicare che alcuni Stati membri abbiano registrato un numero notevole di trasferimenti e, in alcuni casi, anche una tendenza all'aumento. I dati numerici sono però molto bassi in altri Stati membri. Il numero di domande di trasferimento respinte sembra in generale basso, pur essendo elevato in un insieme limitato di Stati membri.

Per quanto riguarda i conti di pagamento con caratteristiche di base, i dati mostrano che nella maggior parte degli Stati membri, tutti gli enti creditizi che forniscono conti di pagamento standard devono offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, in altri Stati membri solo alcuni enti creditizi, vale a dire quelli che soddisfano criteri specifici stabiliti dai singoli Stati membri, sono tenuti a offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. Ciò nondimeno, in questi ultimi casi gli enti creditizi obbligati sembrano in genere coprire un'ampia quota di mercato. I dati mostrano inoltre che nel periodo di riferimento è stato aperto un numero notevole di conti di pagamento con caratteristiche di base, sebbene in alcuni Stati membri tale numero sia stato basso. Tuttavia, in alcuni Stati membri in cui la percentuale della popolazione priva di accesso ai servizi bancari era più elevata, si è registrato un tasso di diffusione significativo. I tassi di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base respinte sembrano generalmente molto bassi. Tuttavia, in alcuni Stati membri esiste un tasso di domande respinte leggermente più elevato, mentre in uno Stato membro sembra particolarmente elevato.

Al fine di garantire una più completa disponibilità e comparabilità dei dati in futuro, la Commissione è attualmente impegnata a raggiungere un accordo con gli Stati membri in merito agli insiemi di dati pertinenti da raccogliere/fornire.